

Condizioni Generali di Contratto Formativo

Sommario

Art. 1)	Definizioni	2
Art. 2)	Modalità di Iscrizione ai Corsi di Fondazione Milano	3
Art. 3)	Condizioni del contratto e Prova di ammissione.....	3
Art. 4)	Quote d'iscrizione e riduzioni - Pagamento e Penalità.....	4
Art. 5)	Determinazione del valore della fascia contributiva (ISEE STANDARD e ISEE UNIVERSITÀ).....	5
Art. 6)	Studenti esonerati dal pagamento.....	6
Art. 7)	Studenti che hanno diritto a sconti e riduzioni	6
Art. 8)	Verifiche ed accertamenti.....	6
Art. 9)	Detraibilità fiscale IRPEF.....	6
Art. 10)	Rimborsi	7
Art. 11)	Trasferimenti.....	7
Art. 12)	Sospensione degli studi.....	8
Art. 13)	Durata del Contratto Formativo e rinnovo	8
Art. 14)	Diritto di recesso/ripensamento dall'iscrizione online.....	8
Art. 15)	Recesso dal Contratto Formativo per impossibilità di frequenza	9
Art. 16)	Modalità del recesso	9
Art. 17)	Altri obblighi dello Studente-Disciplin.....	9
Art. 18)	Responsabilità.....	9
Art. 19)	Clausola risolutiva - Penale in caso di risoluzione del Contratto Formativo.....	9
Art. 20)	Controversie - Procedura ADR (Alternative Dispute Resolution)	9
Art. 21)	Legge applicabile - Richiamo	9

Art. 1) Definizioni

Per i fini delle presenti Condizioni generali di Contratto, ove non diversamente stabilito, si intende per:

- **Fondazione Milano:** denominazione statutaria abbreviata di SCUOLE CIVICHE DI MILANO (fondazione di partecipazione).
- **Contratto:** senza ulteriore specificazione, indica sia il contratto per l'effettuazione della prova di ammissione al Corso, sia il contratto formativo individuale tra lo Studente e Fondazione Milano, che verranno rispettivamente indicati con le abbreviazioni **Contratto Prova di Ammissione**, oppure **Contratto Formativo**, quando richiesto dal contesto.
- **Proposta di contratto formativo di Fondazione Milano:** l'insieme delle Condizioni generali di Contratto e Condizioni particolari di ogni Corso, incluse le Quote d'iscrizione, il Patto Formativo, che sono pubblicati nel sito web di Fondazione Milano e costituiscono nel loro insieme la Proposta di Contratto di Fondazione Milano ai sensi dell'art. 1336 del codice civile (Offerta al pubblico) in ordine a ciascun Corso formativo e in relazione alle scelte e opzioni consentite; Fondazione Milano per ciascun Corso mantiene ferma la Proposta di Contratto, incluse le Quote d'iscrizione, sino alla data ultima stabilita per la relativa iscrizione.
- **Regolamento AFAM:** Per i corsi della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado e della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi è parte integrante del Contratto Formativo anche il Regolamento AFAM, cioè il "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 50"; contiene le condizioni specifiche per gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, nonché i criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative della Civiche Scuole di riferimento. Il Regolamento AFAM si applica per i Corsi di dette scuole in tutte le sue clausole e prevale sulle clausole delle presenti Condizioni Generali in caso di contratto.

(I Regolamenti AFAM della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado e della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi sono pubblicati e reperibili sul portale web della Fondazione nella sezione "documenti e modulistica" delle relative scuole)

Nel presente documento è specificamente segnalato di volta in volta il richiamo delle clausole dei regolamenti AFAM che sostituiscono o integrano le corrispondenti clausole delle Condizioni Generali; tuttavia queste segnalazioni hanno funzione di cortesia e semplificazione, ma non si devono considerare esaustive e la mancanza di segnalazione non comporta la disapplicazione delle clausole dei regolamenti AFAM. La Segreteria è sempre a disposizione degli interessati per fornire i chiarimenti in caso di incertezze.)

- **Modulo d'Iscrizione:** la comunicazione con cui lo Studente accetta la Proposta di Contratto di Fondazione Milano con specifico riferimento al Corso prescelto e perfeziona il Contratto Formativo;
- **Condizioni generali:** le presenti Condizioni generali di Contratto. Le presenti Condizioni Generali si applicano per tutti i Corsi.

Fanno eccezione i richiami al Regolamento AFAM, che si applicano per i corsi della Civica Scuola Di Musica Claudio Abbado e della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi in sostituzione o ad integrazione delle clausole delle presenti Condizioni Generali in caso di contratto.

- **Condizioni particolari:** le Condizioni specifiche indicate per ogni Corso
- **Offerta formativa di Fondazione Milano:** i contenuti didattici del servizio formativo di Fondazione Milano destinati a diventare oggetto del Contratto Formativo; i contenuti dell'intera offerta formativa di Fondazione Milano sono descritti nel Modulo Corsi, sintetizzato nelle pagine descrittive dei corsi sul sito web di Fondazione Milano. I contenuti del Corso prescelto dallo Studente integrano la compilazione del Modulo d'Iscrizione come effettivo oggetto del Contratto Formativo.
- **Didattica a distanza:** modalità di erogazione del servizio formativo di Fondazione Milano mediante sistemi telematici secondo quanto specificato nelle schede corsi dell'offerta formativa. Nelle schede corsi è indicato se la didattica a distanza è la modalità ordinaria, oppure se è la modalità alternativa alla didattica in classe o in presenza con cui Fondazione Milano erogherà il servizio formativo in caso di lock-down disposto dall'Autorità per ragioni di sanità o ordine pubblico, ovvero in ogni altro caso di oggettiva impossibilità della didattica in classe o in presenza.

- **Patto Formativo:** Il Patto Formativo costituisce la Carta dei Principi a cui si conformano i rapporti con e tra gli Studenti, è specifico per ciascun Dipartimento di Fondazione Milano, completa le Condizioni Generali di Contratto Formativo.
- **Sito web di Fondazione Milano:** il sito di Fondazione Milano sulla rete Internet, nel quale vengono pubblicate tutte le informazioni su Fondazione Milano e sulle sue attività formative e attraverso il quale è possibile effettuare l'iscrizione online; il sito è reperibile al seguente indirizzo: <http://www.fondazionemilano.eu>
- **Quota d'iscrizione:** il contributo/corrispettivo del servizio formativo che lo Studente deve pagare nella misura e con le modalità indicate nel Contratto Formativo. Le informazioni generali sulle tariffe per la quota d'iscrizione sono pubblicate nella Proposta di Fondazione Milano.
- **Contributo spese:** il contributo che lo Studente deve pagare per l'iscrizione alla Prova d'ammissione, ove prevista.
- **Pagamento mediante MAV:** modalità di pagamento mediante modulo MAV generato a richiesta dell'utente dal sistema informativo di Fondazione Milano e che può essere pagato presentandolo alla propria banca o presso tutti gli sportelli ATM (POS) di Banca Intesa, oppure utilizzando il servizio di pagamento con carta di credito accessibile attraverso il servizio web di Fondazione Milano.
- **Termine perentorio:** quel termine inderogabile e indilazionabile che è stabilito a pena di decadenza da determinate facoltà o benefici.

Art. 2) Modalità di Iscrizione ai Corsi di Fondazione Milano

Le informazioni inerenti la Proposta di Contratto Formativo sono pubblicate in via generale nel sito web di Fondazione Milano e sono comunicate in forma individuale personalizzata allo Studente con il Modulo d'iscrizione compilato seguendo le istruzioni della procedura informatica. L'inizio dei Corsi segue il calendario pubblicato nel sito web all'apertura delle iscrizioni.

Lo Studente perfeziona il Contratto Formativo compilando il Modulo d'iscrizione e accettandone tutte le Condizioni.

- (cod. civ. art. 1372. Efficacia del contratto) ***“Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.”***

Il Contratto impegna le Parti ad adempiere i rispettivi obblighi. Il Contratto Formativo obbliga in particolare lo Studente al pagamento della Quota di iscrizione. All'atto dell'iscrizione lo Studente dichiara il possesso dei requisiti di ammissione e successivamente li documenta nelle modalità ed entro i termini stabiliti nelle Condizioni Particolari. La verifica dei requisiti viene effettuata e confermata da Fondazione Milano in tempo utile dopo il ricevimento dell'iscrizione. Il possesso effettivo dei requisiti dichiarati è condizione di validità per l'iscrizione, la quale, in assenza dei requisiti di ammissione, non costituisce valida accettazione conforme alla Proposta di Fondazione Milano e non perfeziona il Contratto Formativo. Fondazione Milano, ricevuta l'iscrizione, conferma con e-mail all'indirizzo indicato dallo Studente le informazioni rilevanti. Il messaggio resterà accessibile allo Studente, per la durata del Contratto Formativo, nel sito web di Fondazione Milano mediante identificativo dell'iscrizione a lui attribuito.

L'iscrizione dei minorenni è effettuata da una persona esercente la patria potestà che specifica di agire in tale qualità.

Lo studente deve dichiarare in sede di iscrizione il proprio indirizzo di posta elettronica che avrà valore di **domicilio telematico eletto** ai fini del Contratto Formativo, al quale lo Studente riceverà tutte le comunicazioni istituzionali di Fondazione Milano, che pertanto si presumeranno da lui conosciute. È obbligo dello studente consultare tempestivamente l'arrivo di comunicazioni.

Per l'iscrizione ai Corsi della Civica Scuola Di Musica Claudio Abbado e della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi si richiama l'art. inerente al divieto di iscrizioni contemporanee del Regolamento AFAM.

Art. 3) Condizioni del contratto e Prova di ammissione

- **condizione minimo iscritti**

Per i soli corsi non curricolari (generalmente di breve durata) l'avvio del corso è subordinato alla condizione sospensiva del raggiungimento del numero minimo di iscritti entro il termine indicato sul sito web di

Fondazione Milano; Fondazione Milano comunica tempestivamente agli iscritti l'esito della suddetta condizione sospensiva.

- **condizione prova di ammissione**

Per alcuni Corsi è previsto come requisito per l'iscrizione il superamento di una prova di ammissione preliminare. Nel sito web di Fondazione Milano sono pubblicati i termini e i documenti richiesti per l'iscrizione alla prova di ammissione e il contributo spese da pagare a Fondazione Milano.

L'iscrizione alla prova di ammissione non è impegnativa dell'iscrizione al Corso. Le modalità per l'iscrizione e il pagamento sono analoghe a quelle dell'art. 4 in quanto compatibili. All'esito di ciascuna sessione delle prove di ammissione, entro le date indicate dalle condizioni particolari di ciascun corso, i nominativi degli allievi ammessi verranno comunicati esclusivamente all'indirizzo mail indicato dal Candidato (domicilio telematico eletto). Il Candidato iscritto alla prova di ammissione dovrà provvedere al contestuale pagamento del Contributo Spese, fatte salve le eccezioni eventualmente indicate sulla pagina web del relativo corso. Il Candidato che non dia la prova del pagamento del contributo spese non può partecipare alla prova di ammissione. Il contributo spese non è rimborsabile, salvo il diritto di recesso/ripensamento di cui all'articolo seguente.

Per i Corsi della Civica Scuola Di Musica Claudio Abbado e della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi si applicano gli artt. inerenti all'ammissione ai corsi di studio e ai debiti e ammissione condizionata del Regolamento AFAM.

Art. 4) Quote d'iscrizione e riduzioni - Pagamento e Penalità

- **Importo della quota di iscrizione**

Gli importi indicati nella pagina di ciascun dipartimento disponibile sul sito web di Fondazione Milano si compongono delle voci seguenti:

- quota d'iscrizione, diversa per ogni corso;
- tassa regionale per il diritto allo studio, ove prevista;

- **Anticipo (Acconto)** (solo per i corsi curriculari)

All'atto dell'iscrizione è dovuto - a titolo di anticipo (acconto) sulla quota di iscrizione - un importo uguale per tutti i corsi curriculari, come riportato nella pagina di ciascun dipartimento disponibile sul sito web di Fondazione Milano.

Le riduzioni delle quote di iscrizione per le situazioni e condizioni previste (vedi artt. 5; 6; 7) sono definite ai fini del pagamento del saldo.

- **Saldo** (solo per i corsi curriculari)

Nel termine previsto deve essere corrisposto il saldo residuo della quota di iscrizione secondo l'importo effettivamente applicato (vedi artt. 5; 6; 7).

Le quote indicate hanno validità ai fini dell'iscrizione sino alla data stabilita per l'iscrizione a ciascun Corso e, per gli iscritti, sino al termine delle attività stabilite per il corso formativo nell'arco dello stesso anno accademico, fatte salve le eccezioni espressamente previste. La quota di iscrizione non è rimborsabile, salvo le eccezioni espressamente previste.

- **Scadenze, ritardi e penalità**

Le scadenze di pagamento sono stabilite annualmente e riportate nella pagina di ciascun dipartimento disponibile sul sito web di Fondazione Milano.

La scadenza è rispettata se il pagamento è disposto presso la propria banca entro il giorno indicato.

Le scadenze di pagamento sono perentorie e indilazionabili, e gli importi non sono frazionabili. Fondazione Milano non prevede la possibilità di rateizzare ulteriormente il pagamento delle quote di iscrizione.

Il pagamento effettuato in ritardo può essere rifiutato da Fondazione Milano e comunque, se accettato, comporta l'applicazione di una penale unica, calcolata in misura crescente secondo le seguenti scadenze:

- dal 1° giorno di ritardo dal termine al 20°, pari al 5% dell'importo dovuto;
- dal 21° giorno di ritardo dal termine al 40°, pari al 10% dell'importo dovuto;

- dal 41° giorno in poi, pari al 15% dell'importo dovuto.

Lo studente che non è in regola col pagamento non può essere ammesso agli esami, non può essere iscritto al successivo anno di corso, né può essere destinatario delle borse di studio istituite da Fondazione Milano. Inoltre non può ottenere alcun certificato relativo alla sua carriera, nella parte a cui si riferisce il predetto difetto di pagamento, né il congedo per trasferirsi ad altra università o istituto, o effettuare passaggi di corso nell'ambito di Fondazione Milano. Lo studente in ritardo con il pagamento, in tutto o in parte, oltre il quinto giorno dopo la scadenza del termine, non ha diritto di accedere al corso e sarà facoltà di Fondazione Milano invitarlo ad allontanarsi (art. 1460 c.c. Eccezione d'inadempimento) fino alla completa regolarizzazione ferma restando la facoltà di Fondazione Milano di esigere la riscossione coattiva del credito.

Art. 5) Determinazione del valore della fascia contributiva (ISEE STANDARD e ISEE UNIVERSITÀ)

- **Diritto allo studio, quote di iscrizione agevolate ISEE e ISEE/Università**

Per gli allievi in possesso dei requisiti prescritti, e ove non diversamente specificato nella pagina di ciascun dipartimento disponibile sul sito web di Fondazione Milano, l'importo della quota di iscrizione e del saldo è determinato sulla base della situazione economica del nucleo familiare degli studenti certificata attraverso l'ISEE (indicatore di situazione economica equivalente): ISEE STANDARD per i corsi non universitari, e ISEE UNIVERSITÀ per i corsi universitari.

Ai fini della determinazione dell'importo del saldo, la valutazione della condizione economica, tenuto conto dell'ammontare del reddito e del patrimonio, nonché dell'ampiezza del nucleo familiare, è determinata in base al sistema regolamentato dalla disciplina di cui al D.P.C.M. 159/2013 (Regolamento revisione Indicatore situazione economica equivalente (ISEE-Standard o ISEE-Università), nonché D.Lgs. 147/2017 art. 10 e normativa successiva e complementare.

In mancanza di valida attestazione ISEE sarà assegnato l'importo massimo di contribuzione riportato nella pagina di ciascun dipartimento disponibile sul sito web di Fondazione Milano.

- **Scadenze e ritardi dell'ISEE**

La Fondazione acquisisce l'ISEE – ISEE/U direttamente dal database dell'INPS attraverso lo “scarico massivo” **fino alla data specificata nel proprio sito web** (insieme con gli importi delle quote di iscrizione per l'a.a.); oltre quella data non verranno acquisite ulteriori attestazioni ISEE e pertanto non sarà più possibile usufruire della riduzione sul saldo.

Gli studenti interessati hanno l'onere di svolgere gli adempimenti necessari affinché l'INPS renda disponibili gli ISEE per lo scarico entro la suddetta data.

- **Come, dove e quando richiedere e presentare l'Attestazione ISEE**

L'attestazione ISEE STANDARD O ISEE UNIVERSITA' si può richiedere presso i CAF (Centri di Assistenza Fiscale) o presso un Comune o presso l'I.N.P.S., che rilasciano il protocollo di trasmissione all'I.N.P.S. del documento. Sul sito web di Fondazione Milano sono riportati, per comodità, i principali CAF della città di Milano, con cui è stata attivata una Convenzione.

Per gli studenti minorenni l'attestazione ISEE deve essere compilata dal genitore/tutore.

Non è prevista nessuna consegna di documentazione cartacea dell'attestazione ISEE. Non saranno accettate modalità diverse di consegna rispetto a quella prevista e non saranno ritenute valide ai fini della determinazione della fascia contributiva.

- **Casi particolari - Studente straniero senza residenza anagrafica in Italia e cittadini italiani iscritti all'AIRE**

Se i redditi della famiglia sono percepiti in Paesi esteri e non sono inseriti in dichiarazione dei redditi italiana e i patrimoni sono posseduti all'estero, lo studente deve produrre idonee dichiarazioni, tradotte e legalizzate, rilasciate dalla Rappresentanza diplomatica o consolare estera del Paese dove i redditi e i patrimoni sono prodotti o in alternativa dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente nel territorio dove i redditi e i patrimoni sono prodotti. Tali dichiarazioni devono contenere tutte le informazioni relative al reddito percepito, al patrimonio posseduto, alla composizione del nucleo familiare relativamente all'anno solare precedente l'A. A. di iscrizione e devono essere espresse nella moneta locale.

Per ulteriori dettagli si rinvia all'Allegato 1 reperibile sul sito di Fondazione Milano.

Art. 6) Studenti esonerati dal pagamento

- **Studenti con invalidità riconosciuta, pari o superiore al sessantasei per cento**

La richiesta di esonero deve essere effettuata sulla domanda di iscrizione, corredata dai riferimenti dell'ufficio che ha rilasciato l'attestazione di invalidità, entro i termini previsti per l'iscrizione.

Fondazione Milano si riserva la facoltà di procedere a controllo diretto presso gli enti che hanno rilasciato le certificazioni.

- **Studenti stranieri beneficiari di borsa di studio del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi**

L'esonero, previsto solo per gli studenti iscritti ai corsi inerenti al diritto allo studio, è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli Affari Esteri. È comunque dovuta la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, ove prevista. La richiesta di esonero deve essere effettuata sulla domanda di iscrizione, corredata dalla relativa documentazione, entro i termini previsti per l'iscrizione.

- **Studenti in situazione di comprovata indigenza**

L'esonero è rivolto a studenti in situazioni di comprovata indigenza per mancanza di reddito e assistiti economicamente da uno degli enti caritativi o strutture pubbliche o private riconosciute, impegnate in attività socio/assistenziali di cui alla Legge 328/2000 (Legge quadro realizzazione sistema integrato interventi e servizi sociali) e successive integrazioni e modifiche. È comunque dovuta la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, ove prevista. La richiesta di esonero deve essere effettuata sulla domanda di iscrizione, corredata dalla relativa documentazione, entro i termini previsti per l'iscrizione.

Art. 7) Studenti che hanno diritto a sconti e riduzioni

Fondazione Milano annualmente stabilisce particolari agevolazioni. Gli sconti e le riduzioni sono riportati nella pagina di ciascun dipartimento disponibile sul sito web di Fondazione Milano. Le eventuali agevolazioni a cui si ha diritto devono essere indicate al momento dell'iscrizione sulla procedura on line.

Eventuali istanze presentate nel suddetto periodo con modalità diverse rispetto alla prevista procedura on line non saranno accettate e non sono ritenute valide ai fini della concessione del beneficio.

Art. 8) Verifiche ed accertamenti

Ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche, Fondazione Milano si avvarrà delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare dal D.Lgs. 29-3-2012 n. 68 art.10, e del DPR 28-12-2000 n.445, art.71, anche richiedendo ogni documentazione utile per la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate (Mod.730, Mod. Unico, Dichiarazione IVA, etc.).

Fondazione Milano direttamente, o tramite altro Ente incaricato per tale scopo ai sensi dell'art. 11 del D.P.C.M. 159/2013, con il quale sia stata stipulata una convenzione, in accordo con l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, Ministero delle Finanze, nonché con la Guardia di Finanza, provvede al controllo sostanziale della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti, su un campione di almeno il 20%, avvalendosi della normativa vigente e in particolare dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

I controlli della veridicità delle autocertificazioni sono effettuati automaticamente quando il valore ISEE Università dichiarato è inferiore ai limiti per potersi dichiarare studente indipendente.

I controlli verranno effettuati entro i termini di legge.

In caso di dichiarazioni non veritiere, lo studente sarà assoggettato al pagamento delle quote di iscrizione secondo la fascia di reddito corretta, inoltre saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. n. 75 e n. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché le sanzioni previste dal D.Lgs n. 68/2012, art. 10, comma 3, pari al triplo dell'importo dei contributi universitari secondo la fascia di reddito corretta, fatta salva in ogni caso l'applicazione della sanzione da 500 a 5.000 euro, di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato.

Art. 9) Detraibilità fiscale IRPEF

Si invitano gli studenti a prendere conoscenza, tramite CAF o altri operatori fiscali, delle possibilità di detrazione dalle imposte che la legge riconosce per le spese di istruzione sostenute per la frequenza dei corsi riconosciuti.

Art. 10) Rimborsi

Le richieste di rimborso devono essere presentate tramite apposita istanza su modulo, disponibile presso le segreterie studenti delle scuole, contenente la descrizione del motivo della richiesta.

Non sono rimborsabili il contributo spese per le ammissioni (tranne in caso di recesso/ripensamento) e la tassa regionale per il diritto allo studio universitario ove prevista. Tuttavia in caso di mancata attuazione di uno o più corsi curriculari la tassa regionale per il diritto allo studio verrà rimborsata automaticamente.

Danno diritto al rimborso, totale o parziale, esclusivamente le richieste di:

- a. Recesso/ripensamento secondo quanto previsto dal successivo art. 14 comunicato entro il 14° giorno successivo dalla domanda di iscrizione, purché lo studente non sia più frequentante;
- b. Recesso per sopravvenuti motivi impossibilitanti e documentati secondo quanto previsto all'art.15; in tal caso il rimborso sarà proporzionale alla sola parte di corso non frequentata;
- c. trasferimento verso altro Ateneo, entro i termini di scadenza previsti per le istanze stesse, purché presentate entro 30 giorni dalla domanda;
- d. rinnovo di iscrizione all'A. A. in corso, per gli studenti che si laureano o diplomano entro il 31 marzo di ogni anno, purché presentino la richiesta entro 30 giorni dalla laurea o diploma.

I termini per la presentazione delle domande di rimborso sono perentori. Le richieste di rimborso presentate tardivamente non sono accolte.

Per i soli corsi non curriculari che non raggiungono il numero minimo di iscritti indicato sul sito web di Fondazione Milano, il rimborso della quota di iscrizione pagata avviene automaticamente.

Art. 11) Trasferimenti

- **Trasferimenti da altro Ateneo/Istituto ad un corso di Fondazione Milano**

Lo studente iscritto ad altro Ateneo/Istituto che intende trasferirsi ad un corso di Fondazione Milano può presentare domanda presso l'Ateneo/Istituto di provenienza.

La domanda di trasferimento, che include il percorso formativo già svolto, sarà esaminata dal Direttore del Dipartimento del corso scelto presso Fondazione Milano, anche ai fini del riconoscimento degli esami sostenuti.

Lo studente ammesso al trasferimento deve assolvere agli obblighi di pagamento della quota di iscrizione presso Fondazione Milano. Lo studente proveniente da un Ateneo/Istituto della Lombardia è esonerato dal pagamento del contributo regionale, qualora già effettuato.

Per i trasferimenti alla Civica Scuola di Musica Claudio Abbado e alla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi si applica l'art. inerente ai trasferimenti del Regolamento AFAM.

- **Trasferimenti interni**

Lo studente iscritto che intende trasferirsi da un corso ad un altro di Fondazione Milano può presentare domanda ai Direttori di Dipartimento interessati.

Lo studente ammesso al trasferimento interno potrà trasferire tutta la quota di iscrizione già pagata e assolvere all'eventuale differenza, oppure ricevere accredito della differenza già pagata.

Per gli studenti della Civica Scuola Di Musica Claudio Abbado e della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi si applica l'art. inerente ai trasferimenti del Regolamento AFAM.

- **Trasferimenti ad un altro Ateneo/Istituto**

Lo studente iscritto ad un corso di Fondazione Milano che intende trasferirsi ad altro Ateneo/Istituto deve informarsi presso gli uffici di quest'ultimo sulle modalità d'iscrizione al Corso scelto e presentare domanda presso l'Ateneo/Istituto al quale intende trasferirsi.

Per effettuare il trasferimento lo studente deve essere in regola con tutti i pagamenti delle quote fino al momento della presentazione della domanda e, quindi, provvedere al pagamento della quota di congedo

ad altro Ateneo/Istituto riportata nella pagina di ciascun dipartimento disponibile sul sito web di Fondazione Milano.

L'eventuale riconoscimento dei crediti precedentemente acquisiti è di esclusiva competenza dell'Ateneo/Istituto in cui lo studente ha deciso di trasferirsi.

In caso di pagamento della prima rata per l'A. A. in corso Fondazione Milano rimborserà quanto versato, esclusa la tassa regionale per il diritto allo studio, ove prevista. Quest'ultima, in caso di trasferimento verso un Ateneo/Istituto della Lombardia, non va pagata nuovamente.

Art. 12) Sospensione degli studi

Lo studente che intende sospendere gli studi deve fare richiesta scritta al Direttore del Dipartimento. Per alcune tipologie di corso non è possibile prevedere la sospensione degli studi. Sarà decisione del Direttore del Dipartimento accettare o meno la richiesta per casi particolari.

Gli studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di un anno accademico, sono esonerati totalmente dal pagamento della quota di iscrizione per l'anno di sospensione. Per tale periodo essi sono tenuti al pagamento di un diritto fisso di segreteria, riportato nella pagina di ciascun dipartimento disponibile sul sito web di Fondazione Milano. E' fatta eccezione per i seguenti casi:

a. > per le studentesse per l'anno di nascita di ciascun figlio;

b. > per gli studenti che siano costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate.

Lo studente che ottiene la sospensione degli studi non può effettuare alcun atto di carriera, in caso contrario è tenuto al pagamento dell'intero ammontare delle quote di iscrizione previste per l'A. A. in corso.

All'atto della ricongiunzione, lo studente sarà esonerato dal pagare la quota di re-iscrizione nella misura della quota già pagata, e dovrà assolvere soltanto alle eventuali differenze.

Per gli studenti dei Corsi della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado e della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi si applica l'art. inerente alla sospensione degli studi del Regolamento AFAM.

Art. 13) Durata del Contratto Formativo e rinnovo

Il Contratto Formativo decorre dall'Iscrizione e ha durata sino al termine delle attività stabilite per ciascuna iniziativa formativa nell'arco dell'anno accademico, fatte salve le eccezioni espressamente previste. Lo Studente rinnova l'Iscrizione per gli anni accademici successivi alle condizioni e in base ai requisiti che saranno stabiliti. Lo Studente che ha terminato la frequenza a tutti i cicli del Corso e deve ancora sostenere esami rinnova l'Iscrizione alle particolari condizioni stabilite nell'ambito di ciascun Corso.

Per gli studenti dei Corsi della Civica Scuola Di Musica Claudio Abbado e della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi si applica l'art. inerente alla durata dei corsi di studio del Regolamento AFAM.

Art. 14) Diritto di recesso/ripensamento dall'iscrizione online

Lo Studente ha diritto di recedere (diritto di ripensamento) dal Contratto Prova di Ammissione ovvero dal Contratto Formativo, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il **termine di 14 giorni di calendario dall'Iscrizione effettuata online.**

In caso di recesso/ripensamento comunicato prima dell'inizio del servizio, Fondazione Milano rimborsa allo Studente tutti i pagamenti eventualmente ricevuti.

Se l'inizio del servizio (Prova di Ammissione ovvero Contratto Formativo) è previsto prima del termine dei 14 giorni anzidetto, lo Studente nel Modulo d'Iscrizione richiede espressamente che il servizio gli venga ciononostante erogato durante il suddetto periodo e accetta di perdere il diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da parte di Fondazione Milano.

Se lo Studente comunica il recesso dopo l'inizio del servizio e entro il termine di 14 giorni anzidetto deve a Fondazione Milano un importo commisurato e proporzionale all'entità del servizio di cui ha usufruito e calcolato sulla base del prezzo totale concordato nel contratto; Fondazione Milano rimborsa allo Studente l'eventuale differenza di quanto ricevuto in eccesso.

Art. 15) Recesso dal Contratto Formativo per impossibilità di frequenza

Lo Studente che venga a trovarsi senza sua colpa nell'impossibilità assoluta sopravvenuta di frequentare il corso per motivi oggettivi e documentati può recedere durante il Contratto con esonero dal pagamento, o con diritto alla restituzione di quanto pagato, limitatamente alla parte della quota d'iscrizione proporzionale al periodo non frequentato.

Art. 16) Modalità del recesso

Il recesso è validamente comunicato a Fondazione Milano (agli indirizzi riportati nell'intestazione del Contratto) entro i termini tassativi previsti e con qualsiasi forma scritta, chiara ed esplicita, che consenta di verificarne la data di spedizione (es. lettera raccomandata a.r., fax, e-mail, PEC). **AVVERTENZA:** Il recesso dal Contratto Formativo o dal Contratto Prova Ammissione comunicato per corrispondenza cartacea deve essere immediatamente anticipato via fax per consentire l'ammissione di altro Studente in sostituzione di quello recedente. In caso di mancato o intempestivo invio della suddetta copia via fax, sarà applicata una penalità per indennizzo calcolata in misura pari al 20% della Quota d'iscrizione o del Contributo spese rispettivamente previsti nel Contratto receduto.

Art. 17) Altri obblighi dello Studente-Disciplina

Lo Studente, con l'Iscrizione, accetta e riconosce il potere disciplinare di Fondazione Milano e si obbliga a rispettare la disciplina stabilita da Fondazione Milano nell'interesse dell'ordinato e proficuo svolgimento delle attività didattiche. Il Patto Formativo stabilisce le regole della disciplina e le sanzioni.

Art. 18) Responsabilità

Lo Studente è responsabile di ogni conseguenza dannosa eventualmente arrecata con un comportamento censurabile alle attività didattiche, agli altri Studenti, ai docenti e al personale di Fondazione Milano e in generale alle altre persone presenti anche occasionalmente nella scuola, nonché ai materiali di Fondazione Milano o di terzi.

Art. 19) Clausola risolutiva - Penale in caso di risoluzione del Contratto Formativo

In caso di mancato pagamento da parte dello Studente della quota di iscrizione, in tutto o in parte, Fondazione Milano potrà esercitare le azioni previste per esigere il pagamento integrale, ovvero avrà facoltà di invitarlo tramite PEC a regolarizzare sollecitamente la sua posizione amministrativa assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni. Se lo Studente non adempie il suddetto invito, il Contratto si risolve di diritto se Fondazione Milano gli comunica che intende avvalersi di tale risoluzione (art. 1456 cod. civ.). In ogni caso in cui il Contratto Formativo si risolva per fatto imputabile allo Studente, Fondazione Milano avrà diritto di esigere, o di ritenere, a titolo di corrispettivo una parte della Quota d'Iscrizione proporzionale al periodo frequentato dallo Studente, maggiorata - a titolo di indennizzo e penale forfettaria - di un importo pari al 30% della parte residua della Quota d'Iscrizione, oltre il risarcimento dei danni ulteriori eventualmente comprovati da Fondazione Milano.

Art. 20) Controversie - Procedura ADR (Alternative Dispute Resolution)

Le eventuali controversie relative al Contratto o alla sua esecuzione saranno sottoposte dalla Parte interessata al Servizio di conciliazione (ADR) presso la Camera Arbitrale di Milano Via Meravigli 9b 20123 Milano (CCIAA Milano). La controversia potrà essere sottoposta alla magistratura ordinaria soltanto qualora la conciliazione non intervenga entro 120 giorni dalla domanda di ADR.

Art. 21) Legge applicabile - Richiamo

L'iscrizione è regolata dalle leggi italiane.